

Parma, 17/10/2018

Prot. 4602 2018.10/002.82

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LVO N. 50/16 E SMI, PER L'AFFIDAMENTO DEL GLOBAL SERVICE DI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PERTINENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PARMA. ANNUALITÀ 2019-2025. CIG 7586097548 CUP D94J18000060005 – RISPOSTA CHIARIMENTO 15.**

In merito ai seguenti chiarimenti:

1) Con riferimento a pagina 46 del Disciplinare di gara al punto C) Modulo 12 Computi metrici estimativi si chiede se si tratta di un refuso quanto riportato: “ Il concorrente esclusivamente all'interno del Modulo 12 dovrà riportare i seguenti computi metrici estimativi:

1) ...

2) Computo metrico estimativo delle migliori contrattuali di cui al punto C) dell'offerta tecnica ...”

in quanto all'Art. 16 “Contenuto della parte – Offerta Tecnica” del Disciplinare di gara non viene indicato nessun punto C) dell'offerta tecnica.

Si comunica che: si tratta di refuso e si ribadisce che occorre allegare, all'interno del Modulo 12, Computi Metrici Estimativi afferenti alle migliori di cui al punto D (D1, D2 e D3), punto 3, pag. 35 del Disciplinare di Gara.

2) Il punto 6 “Requisiti Generali” del Disciplinare di Gara prevede che “Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).”

- il successivo punto 15.3.1 “Dichiarazioni Integrative”, punto 7, “in caso di servizi di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della l. 190/2012 dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ..... oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di .....”;

Considerato che:

- Le attività indicate all'art.1, comma 53, L.n. 190/2012, per le quali è stata prevista l'iscrizione alla c.d. “white list” (che tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria) sono le seguenti:

- a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;

- Nel Disciplinare di gara in oggetto non si rinvencono – ad avviso della scrivente- prestazioni che abbiano attinenza con le attività indicate dal sopra richiamato art. 1, c 53, L.n. 190/2012;
- In base alla normativa antimafia, non è possibile ottenere l'iscrizione alla white list per attività non previste nel predetto elenco;
- L'iscrizione nella white list tiene semplicemente luogo della comunicazione e informazione antimafia liberatoria che devono invece essere assunte dalla Stazione Appaltante per tutti gli altri settori di attività (lavori, servizi e forniture).

Tutto ciò considerato, si chiede di voler chiarire la portata della previsione del Disciplinare sopra richiamata.

In particolare, si chiede di confermare la possibilità di partecipazione alla gara anche da parte di Operatori Economici che, non esercitando le attività indicate dall'art. 53, comma 1, L.n. 190/2012, non possono richiedere l'iscrizione nella white list, fermo restando il rispetto della normativa antimafia in tema di comunicazioni e informazioni interdittive.

In ogni caso si richiede di confermare se, in caso di partecipazione in RTI l'iscrizione nella white list debba essere posseduta da tutti i componenti dell'RTI medesimo o se tale iscrizione possa essere posseduta dalla Società che eseguirà dette attività.

Si comunica che, come da Disciplinare di Gara, all'art. 9, occorre che siano iscritte alla white list le ditte facenti parte la terna dei subappaltatori per le lavorazioni sensibili di cui all'art. 1, comma 53, della Legge 190/2012.

Il R.U.P.  
Geom. Marco Ferrari

